

N. R.G. 1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza delle società ricorrente depositata il 11/12/2024;

visto il verbale di udienza del 18/12/2024;

visto il parere del Commissario depositato il 7/1/2025;

vista l'ulteriore nota depositata da parte ricorrente il 15/1/2025 e l'ulteriore parere del Commissario in data 16/1/2025;

rilevato che, dopo l'omologa del piano di concordato - che prevedeva la liquidazione di bene immobile non strumentale alla continuità aziendale in presenza di offerta irrevocabile presentata dai soci -, è pervenuta ulteriore offerta irrevocabile di acquisto migliorativa da parte di

ritenuto che, in esito alle precisazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 18/12/2024 ed al contenuto complessivamente favorevole del parere reso dal Commissario Giudiziale in data 7/1/2025, debbano ritenersi superate le criticità sollevate da questo Giudice nel proprio provvedimento del 8/12/2024, in particolare quanto alla possibile maggiore onerosità della vendita rispetto a costi e attività previste dal piano di concordato ed in merito alla concreta realizzabilità della vendita dell'immobile secondo le previsioni dell'offerta di acquisto;

ritenuto che, in base a quanto rappresentato all'udienza del 18/12/2024, la predetta offerta irrevocabile non appaia condizionata in senso preclusivo alla sua ammissibilità, atteso che le opere che dovranno eseguirsi per attuare la vendita (spostamento dei contatori) sono opere necessarie in ogni caso di vendita;

rilevato che, per il resto, non risultano evidenziate altre prestazioni cui l'offerta condiziona l'acquisto;

ritenuto che sussistano i presupposti di operatività dell'art. 91 CCI, norma orientata a garantire la massima partecipazione all'acquisto di beni endoconcorsuali, in presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto già perfezionate;



rilevato che il decreto di omologa, rispetto alla vendita del bene non strumentale, rinvia agli artt. 114 e 214 CCI in materia di vendite endoconcorsuali da attuarsi nel rispetto del principio di competitività;

PQM

DISPONE

che si proceda a norma dell'art. 91 c. 1 CCI;

che della proposta irrevocabile di acquisto formulata da _____ al fine di reperire manifestazioni di interesse pari o migliorative, sia data idonea pubblicità mediante l'inserzione del presente decreto e di un avviso sintetico dell'offerta formulata contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, rimosso ogni riferimento non essenziale a soggetti privati, a cura del Commissario Giudiziale non appena possibile e comunque non oltre trenta giorni prima del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse mediante inserzione sul portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale, sui siti www.asteannunci.it, www.astalegale.it, www.astegiudiziarie.it, nonché su quotidiano scelto dal Commissario, sentita la società ricorrente, in modo da assicurare idonea pubblicità anche non telematica;

che le manifestazioni di interesse debbano pervenire entro il 3/3/2025 all'indirizzo pec della procedura che verrà indicato nell'avviso;

AVVISA

che qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse sarà disposta, con successivo decreto, l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 c. 3 CCII; in tal caso, verranno stabilite le modalità di deposito delle offerte irrevocabili da parte degli offerenti e di chi ha formulato manifestazione di interesse all'acquisto anche non irrevocabile, oltre che le altre indicazioni di cui all'art. 91 c. 4 CCI;

che, in assenza di manifestazioni di interesse nel termine sopra indicato, l'originario offerente rimarrà vincolato nei termini di cui alla proposta irrevocabile di acquisto già formulata, senza necessità di dar corso ad alcuna gara;

DISPONE

che in esito alla scadenza del termine previsto per l'invio delle manifestazioni di interesse, il CG, entro due giorni, dia evidenza al Giudice dell'esito della procedura ex art. 91 c. 1 CC.

Si comunichi con urgenza.

Vercelli, 17/01/2025

Il Giudice

Dott. Elisa Trotta

